

Circ. n° 282 del 28/01/2022

A tutto il personale scolastico  
Al Dsga  
Istituto Comprensivo Li Punti

**OGGETTO: DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1, RECANTE “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19, IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE”**

Si ricorda che dall’8 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto citato nell’oggetto.

Con il D.L. n. 1/2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 gennaio 2002, n.4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, al fine di limitare l’andamento crescente dei contagi e di implementare forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.

In particolare l’art. 1, nell’introdurre nell’ambito del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4-quater, prevede, a decorrere dall’8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v., l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.

Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel nostro territorio, nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale - anche per i soggetti per i quali lo stesso già vigeva in virtù di precedenti interventi normativi, i cui contenuti restano, comunque, fermi – sono irrogabili dal 1° febbraio p.v. e sono di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

La **sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro** si applica in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione – si legge nel decreto – si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021.

In particolare, l’art. 4-ter concerne l’**obbligo vaccinale per il personale scolastico, che sarà quindi soggetto alla sanzione di 100 euro se inadempiente.**

L’irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del *green pass* “rafforzato” e all’accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l’osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In correlazione a tali misure, il medesimo art. 1, inserendo nell’ambito del richiamato decreto-legge 44/2021 l’art. 4-*quinquies*, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, debbano possedere per l’accesso ai luoghi di lavoro il *green pass* “rafforzato” e siano tenuti ad esibirlo.

Al riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde “rafforzato”, la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. I soggetti che ne siano

sprovvisi non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, ai sensi del suddetto art. 4-*quater*, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.

Si allega alla presente il testo del D.L. n. 1

*LA DIRIGENTE SCOLASTICA*

Dott.ssa M. P. Teresa Useri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lvo 39/93